
Regolamento Corpo Polizia Locale Città di Trecate



Sommario

Titolo I - Istituzioni e principi generali.....	5
Art. 1. Corpo di Polizia Locale	5
Art. 2. Funzioni del Sindaco.....	5
Art. 3. Ambito territoriale di competenza	5
Art. 4. Dipendenza gerarchica del Corpo	6
Art. 5. Funzioni e compiti della Polizia Locale	6
Art. 6. Funzioni di Polizia Giudiziaria.....	7
Art. 7. Funzioni di Polizia Stradale	7
Art. 8. Funzioni di Pubblica Sicurezza	7
Art. 9. Compiti di Polizia Tributaria.....	7
Art. 10. Servizi di scorta	7
Art. 11. Servizi di rappresentanza	8
Art. 12. Relazioni Sindacali.....	8
Art. 13. Pari opportunità.....	8
Art. 14. Collaborazione con le Forze di Polizia.....	8
Art. 15. Coordinamento attività di protezione civile	9
Art. 16. Bandiera del Corpo	9
Art. 17. Anniversario dell'Istituzione del Corpo e Santo Patrono.....	9
Art. 18. Scorte d'onore e Gonfalone del Comune	9
Titolo II – Ordinamento del corpo.....	9
Art. 19. Dotazione organica	9
Art. 20. Ordinamento strutturale del Corpo - Articolazione del servizio.....	10
Art. 21. Struttura del Corpo	10
Art. 22. Qualifiche	10
Art. 23. Distacchi e Comandi.....	10
Art. 24. Aggiornamento professionale	11
Art. 25. Servizi in favore di terzi.....	11
Art. 26. Programmazione	11
Art. 27. Organizzazione del Servizio	11
Titolo III - Organizzazione delle risorse	12
Art. 28. Comandante del Corpo	12
Art. 29. Vice Comandante	13
Art. 30. Addetti al Coordinamento e Controllo	13
Art. 31. Attribuzioni e compiti dei Commissari	13
Art. 32. Attribuzione e compiti dei Vice Commissari	14

Art. 33. Attribuzione e compiti degli Ispettori.....	14
Art. 34. Assistenti ed Agenti	15
Art. 35. Ispettori ambientali.....	15
Art. 36. Norme di Comportamento interno (Subordinazione gerarchica).....	15
Art. 37. Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive.....	16
Art. 38. Richieste di intervento da parte di Settori comunali e/o Enti diversi	16
Art. 39. Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari del personale.....	16
Art. 40. Responsabilità disciplinare	16
Art. 41. Servizi di carattere generale	16
Art. 42. Presentazione in servizio	17
Art. 43. Impiego del personale.....	17
Art. 44. Rispetto delle norme del regolamento.....	17
Art. 45. Diritti e doveri	17
Art. 46. Obbligo del saluto	17
Art. 47. Divieti ed incompatibilità.....	18
Art. 48. Rapporti con gli organi di stampa.....	18
Art. 49. Istanze e Reclami.....	19
Art. 50. Programmazione dei servizi.....	19
Art. 51. Elementi Organizzativi del Servizio.....	19
Art. 52. Comunicazione dell'impossibilità ad assumere il servizio	19
Art. 53. Obbligo di intervento	20
Art. 54. Comunicazioni di collegamento con le pattuglie esterne	20
Art. 55. Procedure operative	20
Art. 56. Reportistica	20
Art. 57. Mansioni, incarichi e incompatibilità.....	21
Art. 58. Idoneità al servizio	21
Art. 59. Mobilità Interna	21
Art. 60. Procedimenti Disciplinari	22
Art. 61. Encomi ed elogi	22
Art. 62. Patrocinio Legale.....	22
Art. 63. Misure di assistenza e di previdenza per il personale.....	22
Art. 64. Regime di incompatibilità	22
Art. 65. Obbligo di pronta disponibilità	23
Art. 66. Ferie Riposi - Permessi – Congedi ed altri istituti.....	23
Titolo IV - Norme speciali d'accesso.....	23
Art. 67. Titolo di studio per l'accesso dall'esterno	23
Art. 68. Requisiti fisici per l'ammissione ai concorsi dall'esterno.....	23

Art. 69. Altri requisiti richiesti.....	24
Art. 70. Prove di esame	24
Art. 71. Accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali	24
Art. 72. Verifica dei requisiti	25
Art. 73. Formazione e Qualificazione professionale.....	25
Art. 74. Accesso al ruolo degli Ispettori	25
Titolo V Dotazioni e Uniformi	25
Art. 75. Dotazioni del Corpo	25
Art. 76. Dotazioni individuali	26
Art. 77. Strumenti di autotutela	26
Art. 78. Veicoli a motore	26
Art. 79. Velocipedi	27
Art. 80. Apparati radio ricetrasmittenti.....	27
Art. 81. Uniformi	27
Art. 82. Cura della persona e dell'uniforme	28
Art. 83. Divieto di uso dell'uniforme	28
Art. 84. Placca di riconoscimento.....	28
Art. 85. Tesserino di riconoscimento	28
Art. 86. Riconoscimento in Servizio	29
Art. 87. Armamento	29
Titolo VI nucleo cinofili.....	29
Art. 88. Funzioni dell' Unità Cinofila.....	30
Art. 89. Responsabile dell'impiego dell'Unità Cinofila	30
Art. 90. Il Conduttore Unità Cinofila.....	31
Art. 91. Formazione e addestramento	31
Art. 92. Scelta del personale.....	32
Art. 93. Custodia dei cani.....	32
Art. 94. Assistenza Veterinaria	32
Art. 95. Mantenimento dei cani	32
Art. 96. Immissione e dismissione dal servizio	32
Art. 97. Dotazioni	33
Art. 98. Assicurazione speciale per unità cinofila	33
Normativa di riferimento	33

Titolo I - Istituzioni e principi generali

Art. 1. Corpo di Polizia Locale

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, l'attività e le funzioni del Corpo di Polizia Locale in attuazione degli articoli 4) e 7) della Legge 7 marzo 1986, n°65, nonché della Legge Regionale 30 novembre 1987, n°58 e successive modificazioni ed integrazioni e dello Statuto.
2. Il Corpo di Polizia Locale gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Corpo sono disciplinati dal presente regolamento.
4. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.
5. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n.65/86 la Polizia Locale di Trecate è istituita a Corpo.

Art. 2. Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Sindaco impartisce le direttive al Comandante, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Locale.

Art. 3. Ambito territoriale di competenza.

1. Il territorio di competenza del Corpo coincide con il territorio del Comune di Trecate.
2. In caso di gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale, il territorio di competenza coincide con i territori di ciascun ente locale partecipante alla gestione associata.
3. In caso di comando e/o distacco di operatori di Polizia Locale presso enti diversi dal Comune di Trecate, l'ambito territoriale delle attività svolte coincide con quello dell'ente presso cui il personale è stato comandato e/o distaccato.
4. Le missioni esterne all'ambito territoriale di competenza sono autorizzate per i soli fini di collegamento e di rappresentanza. Per fini di collegamento si intendono:
 - a) accesso presso Uffici pubblici e/o Enti ubicati al di fuori del territorio comunale;
 - b) partecipazione a corsi, seminari, convegni di aggiornamento professionale per il personale della Polizia Locale;
 - c) trasferte con Amministratori comunali presso altre località.
 - d) servizio di scorta.
5. Sono ammesse al di fuori del territorio di appartenenza le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli operatori durante il servizio, nel solo caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. Di tali operazioni, gli operatori

debbono dare immediata comunicazione alla Centrale Operativa del Corpo.

6. Al di fuori del caso di cui al comma 5 sono ammesse operazioni di polizia giudiziaria esterne al territorio di appartenenza soltanto previa delega della competente Autorità Giudiziaria.

Art. 4. Dipendenza gerarchica del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale è alle dirette dipendenze del Sindaco o di un Assessore all'uopo delegato che vi sovrintende, impartendo le direttive tramite il Comandante del Corpo. Allorquando il servizio è consorziato o associato, il personale esercita le proprie funzioni alle dipendenze del competente organo dell'Amministrazione presso la quale è demandato.
2. Quando si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con quelli di altri EE.LL. o con le Forze di Polizia o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive per l'esecuzione attraverso la struttura gerarchica
3. Tutte le richieste degli uffici comunali devono essere rivolte al Comando. Al personale della Polizia Locale è fatto divieto di rispondere, salvo casi di assoluta urgenza, a richieste di servizi pervenute direttamente. Il personale della Polizia Locale che ha ricevuto l'ordine urgente non per la normale via gerarchica, è tenuto a darne, non appena possibile, notizia al Comandante.

Art. 5. Funzioni, compiti della Polizia Locale

1. La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla normativa, ed in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento delle Forze di Polizia, nonché dal presente regolamento.
2. La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:
 - a) esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n° 65 e dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazioni;
 - b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e d'ogni altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente;
 - d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
 - e) assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge;
 - f) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;

- g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- h) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- i) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
- j) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia;
- k) svolgere le funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune.

Art. 6. Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il Comandante risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7. Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n° 285/1992, consistente di:
 - a) prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale;
 - b) tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
 - c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;
 - d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
 - e) la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
2. Il personale di Polizia Locale concorre in generale altresì alle operazioni di soccorso stradale

Art. 8. Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della Legge n° 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di pubblica sicurezza.
2. Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica d'Agente di pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.
3. La qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso.

Art. 9. Compiti di Polizia Tributaria

Oltre ai compiti previsti dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dal Codice della Strada, dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 e dall'art. 1 del presente Regolamento, agli appartenenti al Corpo può essere richiesto di svolgere anche attività di polizia tributaria limitatamente ai tributi

locali, in quanto tale attività rientra in senso lato nella prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme di Polizia Locale, prevista dalla Legge Regionale n. 58/1987.

Art. 10. Servizi di scorta

1. A richiesta dell'Amministrazione, rientra tra i compiti del Corpo prestare servizio d'ordine, vigilanza e scorta necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali del Comune.
2. Il servizio di scorta è organizzato a cura del Comando e ad esso sono preposte unità opportunamente addestrate.

Art. 11. Servizi di rappresentanza

1. Il Corpo garantisce i servizi di rappresentanza disposti dall'Amministrazione durante le cerimonie e manifestazioni pubbliche.
2. Rientrano tra i servizi di rappresentanza anche i servizi di scorta al Gonfalone del Comune e alla Bandiera del Corpo.
3. La partecipazione del Gonfalone del Comune alle cerimonie e manifestazioni è disciplinata da apposito Regolamento comunale.
4. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.
5. Il Comandante, individua il personale da adibire ai servizi di rappresentanza. L'individuazione avviene in funzione delle caratteristiche fisiche degli operatori e, ove possibile, nel rispetto del principio delle pari opportunità. Il Comandante indica altresì l'uniforme da indossare.

Art. 12. Relazioni Sindacali

L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo.

Art. 13. Pari opportunità

1. Il principio delle Pari Opportunità costituisce uno dei principi fondamentali ai quali si informa l'organizzazione del Corpo. Tale principio è inteso come diritto all'eliminazione di ogni forma di distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere nell'assegnazione, all'interno del Corpo, di servizi e/o compiti al personale.
2. Il Comandante è responsabile della corretta traduzione del principio di pari opportunità nell'ambito dell'organizzazione interna e deve sollecitamente intervenire al fine di rimuovere qualsivoglia ostacolo che ne impedisca e/o ritardi la realizzazione.

Art. 14. Collaborazione con le Forze di Polizia

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità
2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.
3. Le unità cinofile del Corpo di Polizia Locale possono altresì collaborare con le Forze di Polizia dello Stato anche al di fuori del territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Sia pervenuta espressa richiesta da parte della competente Autorità Statale;
 - b) Vi sia preventiva disposizione del Sindaco;
 - c) L'intervento avvenga nei limiti delle specifiche attribuzioni delle unità cinofile.

Art. 15. Coordinamento attività di protezione civile

Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, coordina i servizi comunali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n° 7 e dal piano comunale di protezione civile.

Art. 16. Bandiera del Corpo

Il Corpo è provvisto di una propria Bandiera integrata dal motto: " "Legi obediens, civitatem servans"".

La Bandiera è custodita nell'ufficio del Comandante e durante la partecipazione a cerimonie, parate e manifestazioni è scortata da tre Operatori di cui uno affianca l'alfiere e due ad un passo dalle spalle dei primi.

La partecipazione della Bandiera del Corpo a cerimonie, parate e a manifestazioni deve essere espressamente autorizzata dal Comandante.

Art. 17. Anniversario dell'Istituzione del Corpo e Santo Patrono

1. La festa Regionale della Polizia Locale è fissata con disposizione dell'Amministrazione regionale. La ricorrenza della data è quella del 20 gennaio di ogni anno (Festa di S. Sebastiano Martire Patrono della Polizia Locale).
2. L'Anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia Locale di Trecate è fissato alla data del 17 settembre di ogni anno e può essere solennizzata con cerimonia predisposta dal Comando.

Art. 18. Scorte d'onore e Gonfalone del Comune

Le scorte d'onore sono disposte, di volta in volta, dal Comandante, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente

ad una particolare iniziativa; a tal fine la richiesta di esibizione del Gonfalone con lo stemma del Comune perverrà dal Sindaco

Titolo II – Ordinamento del corpo

Art. 19. Dotazione organica

1. La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo definisce la dotazione organica del Corpo, nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti, e i profili professionali e le relative modalità organizzative.
2. La dotazione organica è sottoposta a revisione, di norma annualmente.
3. Il Comandante definisce il piano di assegnazione del personale agli uffici/servizi del Corpo, nei limiti della dotazione organica complessiva stabilita. La distribuzione del personale per ogni singolo profilo professionale deve consentire una equilibrata ed articolata presenza numerica di profili professionali che assicurino uno svolgimento funzionale ed efficiente delle funzioni e dei compiti d'istituto.

Art. 20. Ordinamento strutturale del Corpo - Articolazione del servizio

1. Il Corpo di Polizia Locale è costituito dal Comando e da strutture tecnico-operative.
2. In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo si articola in Uffici e Nuclei
3. Il Comandante organizza l'articolazione delle unità operative, disciplinandone i compiti.
4. Il Comandante, in presenza di particolari e motivate esigenze di servizio che richiedano l'istituzione di ulteriori unità organizzative o modifiche all'articolazione degli uffici e dei nuclei, in via permanente o temporanea, adotta i provvedimenti necessari.

Art. 21. Struttura del Corpo

1. Il Corpo si articola nelle Strutture amministrative e tecnico-operative individuate dal Comandante.
2. L'articolazione deve rispondere a criteri di flessibilità organizzativa, duttilità di impiego degli appartenenti e deve essere prevalentemente orientata all'attività di controllo esterno del territorio in quanto principale obiettivo del servizio di Polizia Locale.

Art. 22. Qualifiche

1. Le qualifiche degli appartenenti al Corpo sono fissate dalle vigenti leggi in materia. Tali qualifiche sono:
 - a) Ufficiale di polizia giudiziaria con riferimento al Comandante e agli Addetti al Coordinamento e Controllo;

- b) Agente di polizia giudiziaria con riferimento agli Assistenti, Agenti Scelti, Agenti;
 - c) Agente di pubblica sicurezza con riferimento a tutti gli appartenenti al Corpo provvisti dei prescritti requisiti soggettivi. Tale qualifica viene conferita dal Prefetto nel rispetto delle procedure previste dall'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65. La mancanza dei requisiti soggettivi idonei al conferimento della qualifica di Agente di pubblica sicurezza costituisce condizione ostativa all'assunzione in servizio presso il Corpo. La sopravvenuta perdita dei suddetti requisiti e la conseguente revoca della qualità di Agente di pubblica sicurezza rendono incompatibile la permanenza all'interno del Corpo.
2. Le qualifiche di cui sopra costituiscono la condizione per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Art. 23. Distacchi e Comandi

- 1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n° 65 e della Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazioni, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.
- 2. I distacchi ed i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del Comandante, saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio comunale o quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.
- 3. L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

Art. 24. Aggiornamento professionale

- 1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
- 2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.
- 3. La formazione degli addetti alla Polizia Locale viene effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia, prevista all'art. 6 della Legge n° 65/86 e dalla Legge Regionale n° 58/87 e successive modificazioni.
- 4. Nella programmazione annuale di aggiornamento e formazione viene presa in considerazione l'organizzazione di corsi per la difesa personale, per la cura della condizione fisica e tecnico- professionale necessari per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

Art. 25. Servizi in favore di terzi

- 1. Possono essere effettuati, compatibilmente alle esigenze del servizio di istituto e in assenza di grave ed accertata carenza della dotazione organica, servizi su richiesta di terzi, secondo le modalità e per le tipologie stabilite nell'apposito Regolamento comunale.

2. Per poter usufruire dei servizi di cui al presente articolo gli interessati devono presentare richiesta scritta al Comandante.

Art. 26. Programmazione

1. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e delle norme del presente regolamento.
2. I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Art. 27. Organizzazione del Servizio

1. Il Comandante emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per i vari settori di attività. In particolare, vengono emanate circolari, disposizioni di servizio, disposizioni operative. Dette istruzioni, da raccogliersi a cura dei responsabili dei vari reparti di uffici, devono tempestivamente essere illustrate al personale da parte dei responsabili stessi, avendo cura di stimolarne l'interesse e l'iniziativa anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.
2. Per i servizi di carattere generale o che, in ogni caso trascendano la ordinaria gestione dei singoli ed uffici, il Comando emana apposita disposizione stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento ed i mezzi, i responsabili del servizio, le finalità da conseguire.
3. Le disposizioni numerate progressivamente per ciascun anno cui si riferiscono, vanno conservate agli atti del Comando per almeno cinque anni.
4. I servizi giornalieri, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, sono predisposti dal Vice Comandante, tenendo presente le esigenze rappresentate dal Comandante previo confronto con il Sindaco.
5. Eventuali piani operativi di carattere generale disposti dal Comandante annullano i servizi di cui al precedente comma per tutto il tempo necessario alla loro attuazione.

Titolo III - Organizzazione delle risorse

Art. 28. Comandante del Corpo

1. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse assegnategli, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo e risponde direttamente al Sindaco e all'Assessore delegato.
2. Il Comandante è responsabile dell'attuazione delle intese stipulate con le Forze di polizia

dello Stato e/o con altre Istituzioni in materia di sicurezza pubblica e sicurezza urbana.

3. Il Comandante, in particolare:

- a) mantiene relazioni con il Sindaco, con l'Assessore eventualmente delegato, con l'Autorità Giudiziaria, con gli enti operanti in materia di sicurezza del territorio, con i rappresentanti delle Forze di polizia dello Stato per tutti gli aspetti di natura tecnica involgenti l'attività di Polizia Locale e di sicurezza urbana;
- b) cura i rapporti con i funzionari comunali e/o di altri enti ai fini dell'efficace espletamento dei compiti istituzionali e nella logica del perseguimento degli obiettivi e dei risultati prefissati dall'Amministrazione, nello spirito della collaborazione e del lavoro di squadra;
- c) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico professionale degli appartenenti al Corpo sia a mezzo di riunioni con il personale che a mezzo di specifiche circolari illustrative;
- d) organizza il Corpo in Strutture amministrative e tecnico operative in funzione dei compiti istituzionali e degli obiettivi individuati dall'Amministrazione e assegna a ciascuna struttura interna il relativo contingente di operatori, disponendone l'impiego tecnico operativo;
- e) assegna agli appartenenti al Corpo gli obiettivi da perseguire in conformità agli indirizzi espressi dall'Amministrazione e svolge periodiche azioni di monitoraggio sul regolare conseguimento di tali obiettivi;
- f) provvede alla valutazione del personale dipendente, in conformità ai sistemi valutativi interni all'Ente;
- g) adotta le misure e le iniziative finalizzate a sviluppare la motivazione professionale e di ruolo da parte dei singoli appartenenti al Corpo;
- h) adotta le direttive di servizio fornendo agli operatori le necessarie indicazioni atte a uniformare le procedure e prassi operative e, all'occorrenza, emana ordini di servizio anche individuali;
- i) svolge personalmente e/o a mezzo degli Addetti al Coordinamento e Controllo ispezioni finalizzate alla verifica del corretto espletamento da parte degli appartenenti al Corpo dei compiti assegnati, del buon funzionamento delle strutture interne, del corretto e responsabile impiego delle dotazioni strumentali;
- j) coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di polizia, nel rispetto delle intese intercorse con queste ultime;
- k) promuove progetti finalizzati ad aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini e li sottopone al vaglio dell'Amministrazione;
- l) rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente, secondo le disposizioni del vigente statuto comunale
- m) attua, anche avvalendosi di esperti del settore, iniziative finalizzate a monitorare il grado di soddisfazione del servizio tra i cittadini;
- n) effettua la verifica sulla regolarità tecnico amministrativa e di legittimità delle pratiche affidate ai subordinati. Impartisce le direttive per l'espletamento di specifici incarichi che gli sono stati affidati direttamente dal Sindaco o dall'Amministrazione.
- o) svolge tutte le restanti mansioni riconducibili alle competenze proprie del ruolo ricoperto.

4. Il Comandante individua, con proprio provvedimento, i soggetti cui attribuire le funzioni di sostituzione, esercitate in caso di assenza e/o di impedimento del Comandante o del Vice

Comandante.

5. Formula richiami verbali o quant'altro è previsto dalla normativa contrattuale vigente nei confronti del personale dipendente che abbia violato norme comportamentali. Per violazioni di particolare gravità per i quali è configurabile una sanzione superiore al richiamo verbale, inoltre, con le prescritte modalità stabilite dai regolamenti comunali interni, rapporto/segnalazione all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza;
6. Risponde della buona conservazione dei materiali, veicoli, attrezzature o quant'altro in dotazione al Corpo, subordinatamente alla specifica responsabilità dei singoli assegnatari
7. Stabilisce tempi, modi e circostanze in cui la Bandiera del Corpo presenza alle cerimonie.

Art. 29. Vice Comandante

1. Il Vice Comandante coadiuva il superiore diretto nelle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Svolge funzioni di coordinamento e di controllo del Corpo e fornisce l'eventuale assistenza necessaria al personale dipendente nell'espletamento del servizio.
2. Adotta le disposizioni e/o le procedure operative affinché siano eseguite le direttive del Comandante.
3. Predispone, in conformità alle direttive del Comandante, i servizi giornalieri e settimanali.
4. Esercita una costante azione per verificare che il personale attui le disposizioni impartite e riferisce al Comandante le eventuali inadempienze rilevate.
5. Provvede a verificare, in modo particolare, che il personale sia irreprensibile nel comportamento, nella condotta e nell'uniforme.
6. In caso di assenza o impedimento è sostituito nella linea di comando dal dipendente più alto in grado presente in servizio. A parità di grado conta l'anzianità di servizio.
7. Il Vice Comandante viene nominato dal Comandante, sulla base degli indirizzi espressi dal Sindaco, nell'ambito del personale del Corpo, in via preferenziale tra i dipendenti in possesso di categoria contrattuale D.

Art. 30. Addetti al Coordinamento e Controllo

1. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo si differenziano per l'appartenenza al ruolo dei Commissari o degli Ispettori, in conformità all'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 50-9268;
2. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo appartenenti al ruolo dei Commissari assolvono a quanto indicato nel CCNL con riferimento alla categoria "D" di appartenenza.
3. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo appartenenti al ruolo degli Ispettori assolvono a quanto indicato nel CCNL con riferimento alla categoria "C" di appartenenza e coadiuvano i Commissari dai quali dipendono.

Art. 31. Attribuzioni e compiti dei Commissari

1. I Commissari sostituiscono il Comandante o il suo Vicario in caso di assenza o impedimento e, in particolare:
 - a) Adottano le disposizioni e/o le procedure operative, affinché siano eseguite le direttive del Comandante.
 - b) Esercitano una costante azione per verificare che il personale attui le

disposizioni impartite con interventi ispettivi, riferendo al Comandante sulle eventuali inadempienze rilevate.

- c) Provvedono a verificare, in modo particolare, che il personale sia irreprensibile nel comportamento, nella condotta e nell'uniforme.
- d) Presiedono alle attività dei settori di cui sono responsabili.
- e) Coordinano e collaborano con i responsabili delle unità operative per il costante adeguamento delle procedure e dell'organizzazione degli uffici o servizi alle innovazioni tecnologiche e all'evolversi delle esigenze cittadine.
- f) Provvedono, con l'ausilio dei Vice Commissari, al costante aggiornamento professionale ed operativo degli Agenti e dei Sottufficiali.
- g) Svolgono un attento e costante controllo sul comportamento dei subordinati e si adoperano perché i rapporti con l'utenza siano improntati alla massima correttezza nell'assoluto rispetto nei confronti dei cittadini, dando ampio spazio all'informazione.

Art. 32. Attribuzione e compiti dei Vice Commissari

I Vice Commissari predispongono la struttura da loro dipendente con finalità di efficacia/efficienza nell'interesse del miglioramento costante del servizio preposto, e, in particolare:

- a) Si adoperano perché le direttive impartite dai superiori gerarchici siano applicate.
- b) Curano, in particolare, che il comportamento degli appartenenti al Corpo sia irreprensibile sotto tutti gli aspetti. Provvedono a segnalare, con sollecitudine, al proprio superiore gerarchico, comportamenti e azioni ritenute in contrasto con le direttive emanate dai superiori o in contrasto con il presente Regolamento.
- c) Forniscono l'eventuale assistenza al personale dipendente nell'espletamento del servizio
- d) Di loro iniziativa adottano provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritengano utili per il buon andamento del servizio

Art. 33. Attribuzione e compiti degli Ispettori

1. Gli Ispettori coadiuvano i superiori diretti nelle loro attribuzioni:

- a) Svolgono funzioni di coordinamento e di controllo del personale a loro assegnato, forniscono assistenza necessaria durante l'espletamento del loro servizio.
- b) Vigilano sulla corretta applicazione delle direttive e degli ordini di servizio;
- c) Coordinano servizi e operazioni anche complesse;

- d) Curano l'istruttoria delle pratiche ad essi affidate;
 - e) Compiono le ispezioni ad essi delegate;
 - f) Curano relazioni con gli utenti di natura diretta,
 - g) Espletano ogni altra competenza rientrante, per disposizione di legge e/o regolamento, nell'incarico affidato.
 - h) Collaborano con gli Ufficiali nell'organizzazione del servizio e al raggiungimento degli obiettivi.
2. Gli Ispettori, quando non assegnati a servizi di ispezione, svolgono le mansioni di competenza del ruolo degli Assistenti ed Agenti nel settore loro assegnato e si astengono dall'esercizio di funzioni di coordinamento e controllo in settori diversi.

Art. 34. Assistenti ed Agenti

1. Gli Assistenti, gli Agenti Scelti e gli Agenti svolgono compiti connessi alle funzioni di polizia stradale, Polizia Locale, polizia giudiziaria, ausiliarie di pubblica sicurezza, sicurezza urbana.
2. Gli Assistenti, gli Agenti Scelti e gli Agenti assicurano altresì l'attento e puntuale controllo del territorio e segnalano, nel rispetto delle procedure interne al Corpo, ogni anomalia riscontrata e potenzialmente pregiudizievole per l'incolumità e sicurezza pubblica, la sicurezza urbana, la sicurezza stradale, il decoro urbano e l'ordinata, civile convivenza, facendosi parte attiva per il positivo sviluppo delle relazioni tra la comunità locale e i cittadini.
3. Agli Assistenti, Agenti Scelti e Agenti possono essere affidate pratiche a contenuto anche di concetto con responsabilità dei risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi. Gli Assistenti, Agenti Scelti e Agenti curano altresì relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali.
4. Gli Assistenti, Agenti Scelti e Agenti espletano ogni altra competenza rientrante, per disposizione di legge e/o regolamento, nell'incarico affidato.

Art. 35. Ispettori ambientali

Gli Ispettori Ambientali, qualora istituiti formalmente, svolgono attività di presidio territoriale a garanzia del rispetto ambientale e del decoro urbano ed in particolare in materia di rifiuti, tutela beni pubblici, parchi e aree verdi, affissioni abusive, graffiti, regolamento di igiene, polizia urbana, benessere animali ed eventuali ordinanze e provvedimenti collegati a quanto sopra indicato.

Art. 36. Norme di Comportamento interno (Subordinazione gerarchica)

1. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche di cui ai precedenti artt. 28/34.
2. A parità di qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nella stessa.

3. A parità di anzianità nella qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità generale di servizio.
4. A parità di anzianità generale di servizio, la dipendenza gerarchica è determinata dalla prevalenza nella graduatoria di merito per la nomina nella qualifica.
5. A parità di merito nella graduatoria di cui al punto 4, la dipendenza gerarchica è determinata dall'età anagrafica.
6. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale devono essere improntati al rispetto reciproco.

Art. 37. Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per singoli settori operativi e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive dagli stessi ricevute.
2. Eventuali osservazioni sono presentate, anche per iscritto, al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine.
3. Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, l'operatore deve adoperarsi per superarli, anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del proprio intervento.

Art. 38. Richieste di intervento da parte di Settori comunali e/o Enti diversi

1. Le richieste di intervento formulate dai singoli Settori e/o Uffici comunali e da ogni altro Ente e/ o Amministrazione debbono pervenire esclusivamente al Comando.
2. E' fatto divieto ai singoli operatori di corrispondere direttamente alle richieste di cui al comma 1.

Art. 39. Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari del personale

Ogni superiore ha l'obbligo di osservare il comportamento del personale gerarchicamente o funzionalmente subordinato al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 40. Responsabilità disciplinare

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia si fondano anche sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, delle norme del presente regolamento, degli ordini e delle direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa e leale ottemperanza ai doveri d'Ufficio.
2. Le violazioni ai doveri stabiliti dal presente Regolamento costituiscono violazione

disciplinare e danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle disposizioni contrattuali in materia

Art. 41. Servizi di carattere generale

1. I servizi di carattere generale ovvero quei servizi che coinvolgono la totalità degli operatori o la maggior parte dei medesimi, sono disciplinati con ordine di servizio adottato dal Comandante. Tale ordine contiene le indicazioni inerenti alle modalità di effettuazione dei servizi, al numero degli operatori da impiegare, alle dotazioni da utilizzare, ai risultati da ottenere e individua l'Addetto al Coordinamento e Controllo responsabile del servizio stesso.
2. Prima dell'inizio del servizio, l'Addetto al Coordinamento e Controllo individuato quale responsabile provvede a svolgere un preventivo briefing con tutti gli operatori interessati, esteso agli appartenenti a gruppi di volontariato eventualmente impiegati, finalizzato all'accertamento dell'avvenuta, corretta interiorizzazione dei compiti da svolgersi da ciascun operatore e/o volontario.

Art. 42. Presentazione in servizio

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui sono assegnati e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato, dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, con l'equipaggiamento ed l'armamento prescritto.

Art. 43. Impiego del personale

Tutti gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati per ogni compito e/o attività di Polizia Locale indipendentemente dalla struttura tecnico operativa interna al Corpo di assegnazione e fatte salve limitazioni certificate dal Medico competente

Art. 44. Rispetto delle norme del regolamento

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e le violazioni alle stesse dovranno essere rilevate e segnalate dai superiori gerarchici all'Organo preposto.

Art. 45. Diritti e doveri

1. Il Corpo di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Gli appartenenti al Corpo:
 - a) sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
 - b) improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.

- c) sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termini di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'Amministrazione Comunale, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma.
- 1. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.
- 2. Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni attribuibili al Corpo medesimo.

Art. 46. Obbligo del saluto

- 1. Il saluto verso i cittadini con i quali si interagisce, le Autorità comunali, civili, militari e religiose, il Comandante e i Superiori gerarchici è un preciso dovere degli appartenenti al Corpo. E' obbligo dei Superiori gerarchici rispondere al saluto.
- 2. Il saluto è altresì obbligatorio nei confronti della Bandiera Nazionale, del Gonfalone del Comune, della Bandiera del Corpo e dei Gonfaloni di Regioni, Province e Comuni partecipanti a manifestazioni e/o cerimonie.
- 3. Il saluto deve essere altresì reso ai cortei funebri
- 4. Il saluto viene eseguito a copricapo indossato. Esso viene eseguito con stile rigido e austero durante i servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in ogni altra occasione. Il saluto si esegue portando la mano destra aperta, con il palmo verso il basso e con dita unite all'altezza del copricapo; il polso deve essere in linea con l'avambraccio e con la spalla.
- 5. Sono dispensati dall'obbligo del saluto gli operatori impegnati nei servizi di regolazione del traffico, nei servizi automontati e motomontati, nei servizi di scorta di sicurezza e di scorta al Gonfalone e alla Bandiera del Corpo.

Art. 47. Divieti ed incompatibilità

- 1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale:
 - a) non devono, a nessun titolo occuparsi, nell'interesse dei privati, della redazione di ricorsi, esposti e pratiche in genere inerenti il servizio istituzionale;
 - b) non possono altresì svolgere alcuna attività lavorativa a beneficio di privati o di Amministrazioni pubbliche se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale;
 - c) mantengono un contegno irreprensibile entrando nei pubblici esercizi;
 - d) evitano in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori gerarchici e dall'Amministrazione.
- 2. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato:
 - a) trasportare involucri voluminosi;
 - b) compiere qualsiasi atto che possa ledere il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell'uniforme.
- 3. Il personale della Polizia Locale, durante il servizio, non deve:
 - a) fumare;
 - b) accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
 - c) scostarsi da un contegno serio e dignitoso, sedere, fermarsi a leggere giornali, ecc.;

- d) allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o dall'itinerario assegnato, o abbandonare comunque il servizio fissato, senza averne avuto l'assenso del Comando;
- e) dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio;
- f) fare uso del telefonino privato, anche per l'invio di messaggi di testo e la consultazione di social network e siti, ad esclusione dei soli casi strettamente necessari;
- g) interrompere l'attività di verbalizzazione e/o di controllo in atto e/o di ricevimento del pubblico per rispondere a chiamate private, pervenute sul telefonino personale;
- h) occuparsi dei propri affari ed interessi.

Art. 48. Rapporti con gli organi di stampa

- 1. Le relazioni con gli organi di stampa sono curate esclusivamente dal Comandante se autorizzato dal Sindaco e per il tramite dell'ufficio stampa comunale, ove costituito.
- 2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a informare il proprio superiore dei contatti eccezionalmente intercorsi con gli organi di stampa in ordine all'attività d'ufficio espletata.

Art. 49. Istanze e Reclami

- 1. Le istanze e i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica. Le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica.
- 2. I superiori non possono recusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.

Art. 50. Programmazione dei servizi

- 1. Il Comandante fornisce le indicazioni e le direttive per la programmazione e per l'esecuzione dei servizi del Corpo e indica gli obiettivi prioritari da perseguire in conformità agli indirizzi espressi dall'Amministrazione.
- 2. La programmazione dei servizi festivi avviene di norma su base annuale ed è resa nota agli appartenenti al Corpo a mezzo di apposito quadro esposto nella bacheca del Comando e/o in forma telematica.
- 3. Entro il 25 di ogni mese viene esposto il quadro contenente l'indicazione dei giorni lavorativi e dei turni di pronta disponibilità.
- 4. Le indicazioni contenute nei commi precedenti sono suscettibili di modificazioni e/o variazioni per comprovate, sopravvenute contingenze di servizio.

Art. 51. Elementi Organizzativi del Servizio

- 1. Sono elementi organizzativi del servizio l'ordine, l'esecuzione e il rapporto. La fase di controllo costituisce elemento eventuale che può intervenire da parte del superiore, contestualmente alle attività di esecuzione oppure successivamente al rapporto.
- 2. Gli ordini si distinguono in permanenti e temporanei. Essi possono essere impartiti per iscritto o verbalmente. Colui che ordina il servizio impartisce ai dipendenti interessati le

istruzioni per l'espletamento del medesimo.

3. Nei casi si renda indispensabile, a giudizio del dipendente operante, dare una diversa attuazione a quanto stabilito nell'ordine di servizio, lo stesso ne richiede autorizzazione al superiore, salvo i casi di assoluta urgenza ovvero in caso di impossibilità di comunicare con il medesimo; in questo caso il dipendente è tenuto ad informare al più presto il superiore.
4. Se l'adempimento del servizio è affidato a più dipendenti, quello sovraordinato gerarchicamente ne ha il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne date a ciascun dipendente siano osservati esattamente.

Art. 52. Comunicazione dell'impossibilità ad assumere il servizio

1. Il personale del Corpo che per ragioni di salute ritenga di non essere in condizioni di prestare servizio ovvero per qualsivoglia altro motivo sia impedito a presentarsi in servizio, deve darne tempestiva comunicazione al Comando, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti e alle disposizioni interne di servizio eventualmente adottate in materia.
2. Nel caso di assenza per motivi di salute, ferma restando la comunicazione telefonica entro 30 minuti dall'inizio del servizio, sussiste l'obbligo della certificazione medica secondo le procedure previste dal contratto e dalla legge.

Art. 53. Obbligo di intervento

1. Gli appartenenti al Corpo curano gli interventi inerenti ai compiti istituzionali, in conformità alle indicazioni contenute negli ordini di servizio impartiti. Provvedono altresì ad assicurare gli interventi disposti dalla Centrale Operativa.
2. In ordine agli interventi disposti dalla Centrale Operativa, le pattuglie inviate sul posto comunicano all'operatore di Centrale l'ora di avvenuto inizio dell'intervento e la conclusione del medesimo.
3. Qualora la natura dell'intervento richieda l'invio di ulteriori pattuglie in rinforzo, gli operatori intervenuti ne formulano immediata richiesta alla Centrale Operativa che provvede di conseguenza, informando tempestivamente l'Addetto al Coordinamento e Controllo di turno e inviando sul posto, all'occorrenza, eventuali Forze di polizia dello Stato.
4. Ove l'intervento si protragga oltre l'orario di lavoro degli operatori intervenuti, essi non possono abbandonare il luogo dell'intervento e l'esecuzione delle operazioni in corso sino a diverse disposizioni impartite dal superiore che può disporre il cambio sul posto.
5. Tutte le richieste di intervento pervenute alla Centrale Operativa entro l'orario di servizio del Corpo vanno comunque evase ancorché l'intervento comporti la protrazione dell'orario di lavoro individuale. In caso di oggettiva impossibilità di garantire l'intervento richiesto perché tutto il personale è già impegnato in altri interventi, la Centrale Operativa provvede a dirottare la richiesta alle Forze di polizia dello Stato.
6. La Centrale Operativa provvede alla registrazione di tutte le richieste di intervento pervenute, utilizzando i sistemi informatici di dotazione.

Art. 54. Comunicazioni di collegamento con le pattuglie esterne

1. Il collegamento con le pattuglie esterne avviene per il tramite della Centrale Operativa e a mezzo degli apparati ricetrasmittenti di dotazione.
2. Devono essere evitate, fatte salve esigenze di riservatezza, comunicazioni a mezzo di cellulari privati.
3. Le comunicazioni tra la Centrale e le pattuglie debbono essere il più possibile concise e debbono evitarsi commenti e/o considerazioni estranee alla natura dell'intervento e/o comunque informazioni non pertinenti e/o necessarie. E' fatto obbligo di utilizzo tra la Centrale e le pattuglie del codice I.C.A.O.

Art. 55. Procedure operative

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare scrupolosamente le procedure operative e di intervento individuate dal Comando e divulgate al personale con apposite disposizioni di servizio.

Art. 56. Reportistica

1. Gli appartenenti al Corpo debbono compilare, a fine turno e utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comando, il report giornaliero dell'attività svolta.
2. Gli appartenenti al Corpo debbono altresì redigere apposita e circostanziata relazione in ordine a fatti di particolare rilievo, avvenuti durante l'espletamento del servizio. Tale relazione deve essere indirizzata al Comandante e all'Addetto al Coordinamento e Controllo dal quale dipende il personale accertatore. L'Addetto al Coordinamento e Controllo provvede agli eventuali adempimenti di conseguenza. I fatti di particolare gravità o comunque tali da costituire grave pregiudizio, anche soltanto potenziale, per l'incolumità pubblica, la sicurezza pubblica e/o urbana e/o la sicurezza stradale, vanno comunque segnalati tempestivamente alla Centrale Operativa che dispone gli interventi conseguenti, sentito l'Addetto al Coordinamento e Controllo di riferimento.
3. Dei fatti ritenuti rilevanti è informato per le vie brevi il Comandante.

Art. 57. Mansioni, incarichi e incompatibilità

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono impiegati in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevole supplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio.

Art. 58. Idoneità al servizio

1. L'idoneità al Servizio deve essere eseguita con accertamenti con frequenza annuale, da parte del medico competente all'occorrenza integrato da commissione medica all'uopo nominata dalla Giunta, al fine di controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 8/04/1998, che prevede l'espletamento di accertamenti sanitari volti alla verifica dell'idoneità psico-fisica ai fini del porto dell'arma a scopo di difesa personale, il lavoratore in possesso della qualifica di PS sarà sottoposto periodicamente alla verifica del permanere dei requisiti psico-fisici.
3. In casi di temporanea inabilità fisica parziale, gli appartenenti al Corpo possono essere esonerati, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, e comunque non superiore a mesi tre, da determinati servizi nel Corpo, a seguito di accertamento da parte del medico competente.
4. Gli appartenenti al Corpo, a seguito di reiterata inabilità temporanea al servizio, verranno sottoposti a visita per la verifica dell'idoneità al servizio stesso.
5. In caso di esito negativo della visita di cui al comma 4, il personale verrà dichiarato inabile allo svolgimento della mansione, applicando le normative vigenti in materia.

Art. 59. Mobilità Interna

1. L'istituto della mobilità è attivato nei seguenti casi:
 - a) per esigenze personali del dipendente;
 - b) per pianificare l'assegnazione del personale fra gli Uffici del Corpo
 - c) per equilibrare la presenza numerica di figure professionali che assicurino un assolvimento efficace ed efficiente delle funzioni e dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia Locale;
 - d) per temporanee esigenze di servizio;
1. Il Comandante può disporre, in presenza di straordinarie esigenze di servizio, la mobilità, a carattere temporaneo, di quote di personale per rinforzare gli uffici ove si siano verificate le esigenze in questione.
2. La rotazione degli incarichi professionali all'interno dei singoli uffici è disposta dal Comandante.
3. L'istituto della mobilità di cui ai commi 1, 2 e 3 è attivata nell'ambito degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali secondo i modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali.

Art. 60. Procedimenti Disciplinari

1. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa, tutela della riservatezza e delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati personali, ispirandosi al principio del contraddittorio.
2. Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari di competenza.
3. Per l'irrogazione di sanzioni non di competenza, il Comandante attiva le procedure previste in materia di procedimenti disciplinari.

Art. 61. Encomi ed elogi

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano procurato un beneficio d'immagine all'Istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:
 - a) encomio solenne del Sindaco;
 - b) encomio semplice del Comandante;
 - c) elogio scritto del Comandante.
2. L'encomio solenne, tributato dal Sindaco su proposta del Comandante è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni proprie.
3. L'encomio semplice è tributato dal Comandante per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto. Il Comandante può segnalare al Ministero dell'Interno, ai fini di una eventuale ricompensa al valor civile, atti di particolare coraggio e valore.
4. L'elogio è tributato dal Comandante, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di un'attività di istituto.
5. Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono inseriti nel fascicolo personale dei dipendenti stessi.

Nastrini e distintivi

- a. All'operatore di Polizia Locale insignito di Encomio è conferito in prima assegnazione un nastrino da portarsi sull'uniforme, con le seguenti caratteristiche:
 - i. forma rettangolare, 36 mm. di lunghezza e 12 mm. di larghezza, colore rosso con una striscia verticale bianca nel mezzo, appuntato all'uniforme mediante due punzoni metallici fermati da apposite clip.
 - ii. Per la seconda assegnazione, al nastrino di "prima assegnazione", viene aggiunta nella fascia centrale una stelletta a cinque punte di misura adeguata in colore argento.
 - iii. Dalla terza assegnazione, al nastrino di "prima assegnazione", viene aggiunta nella fascia centrale una torre di misura adeguata in colore oro.
- b. L'operatore che abbia conseguito 16 o 25 o più anni di servizio, ha titolo a fregiarsi del nastrino con dimensioni analoghe a quello precedente di colore verde con una striscia verticale bianca nel mezzo (16 anni di servizio) con torre colore oro (25 anni di servizio).
- c. Il Comandante ha titolo a fregiarsi con un nastrino con dimensioni analoghe a quello precedente, di colore bianco con una striscia verticale rossa nel mezzo
 - i. Per la seconda assegnazione, al compimento di 10 anni di comando, viene aggiunta nella fascia centrale una stelletta a cinque punte di misura adeguata in colore argento.
 - ii. Per la terza assegnazione, al compimento di 20 anni di comando, viene aggiunta nella fascia centrale una torre di misura adeguata in colore oro.
- d. Il personale addetto al nucleo motociclisti, porta il distintivo metallico di specialità con sfondo azzurro sul taschino destro dell'uniforme.
- e. I conduttori cinofili, portano il distintivo metallico di specialità sul taschino sinistro dell'uniforme.
- f. Su autorizzazione del Comandante, è inoltre consentito fregiarsi di decorazioni al

valore civile o militare, decorazioni, riconoscimenti, brevetti, distintivi di merito e di specialità conseguiti nel corso di precedente servizio prestato presso Forze di polizia dello Stato o Forze Armate.

Art. 62. Patrocinio Legale

L'Amministrazione Comunale adotta le iniziative necessarie per il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali.

Art. 63. Misure di assistenza e di previdenza per il personale

La Giunta Comunale può con propria deliberazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) individuare la percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada da destinarsi a misure di assistenza e di previdenza per il personale del Corpo.

Art. 64. Regime di incompatibilità

Ferme restando le normative di settore e nei limiti temporali dalle stesse stabilite, il personale di Polizia Locale può essere impiegato in attività esterne all'Ente nei seguenti casi:

- a) prestazioni occasionali e saltuarie di attività di Polizia Locale presso altri Enti o amministrazioni, per le quali l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile della gestione del personale, secondo le modalità di cui al vigente regolamento comunale di organizzazione e fatta salva la possibilità di utilizzare gli strumenti in dotazione personale;
- b) servizi di Polizia Locale, per rinforzare corpi o servizi di altri Comuni, per le quali l'autorizzazione è rilasciata dal Comandante, previa stipula di apposita convenzione o accordo tra le amministrazioni interessate in cui vengono stabilite modalità e limiti d'impiego.

Art. 65. Obbligo di pronta disponibilità

1. Per far fronte ad eventuali situazioni che richiedono la presenza del personale nel posto di lavoro, agli appartenenti alla Polizia Locale è fatto obbligo di pronta disponibilità secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione con apposito Regolamento. Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato. Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresì essere diversamente concordate con il Comandante del Corpo. Il personale deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla chiamata. La pronta disponibilità viene disposta dal Comandante del Corpo.
2. I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile delle esigenze del personale e non possono essere superiori per ciascun dipendente, mensilmente, al numero previsto dall'Amministrazione e dal vigente contratto di lavoro.

Art. 66. Ferie - Riposi - Permessi – Congedi ed altri istituti

1. In materia di ferie, riposi, permessi, congedi e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

2. In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.
3. Il numero del personale assente non deve, di massima, superare un terzo della forza effettiva.
4. Con riferimento agli istituti della turnazione, malattia, festività infrasettimanali ed altre indennità, si rinvia a quanto disciplinato con CCNL e CCDI.

Titolo IV - Norme speciali d'accesso

Art. 67. Titolo di studio per l'accesso dall'esterno

I titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno ai ruoli alle varie qualifiche del Corpo Polizia di Municipale sono quelli stabiliti dalla normativa vigente nonché in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli EE.LL. e nell'apposito Regolamento Comunale per i concorsi pubblici.

Art. 68. Requisiti fisici per l'ammissione ai concorsi dall'esterno

Per l'ammissione ai concorsi per la copertura di posti vacanti, i candidati, non devono aver compiuto i 38 anni di età alla data di presentazione della domanda, e devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti fisici da dichiararsi nella domanda di ammissione:

- sana e robusta costituzione fisica in relazione all'attività specifica di Polizia Locale;
- funzione uditiva normale;
- normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo.

Art. 69. Altri requisiti richiesti

I candidati di cui all'articolo precedente dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- avere la cittadinanza italiana
- godimento dei diritti politici;
- non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne o pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione, oppure hanno rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772;
- essere idoneo a rivestire e svolgere incondizionatamente le funzioni connesse alla qualifica di Agente di pubblica sicurezza;
- trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla Legge sull'Ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n° 65 e dalla Legge Regionale 30 novembre 1987 n° 58 e successive modificazioni;
- essere in possesso di patente di abilitazione alla guida di autoveicoli a motore non inferiore alla categoria "B" e di motoveicoli di categoria "A2" per veicoli dotati di cambio non automatico, già conseguite alla data di presentazione della domanda.

Art. 70. Prove di esame

I candidati dovranno sostenere le seguenti prove d'esame:

Prove scritte

- Redazione di elaborato o appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, afferenti materie di cultura generale e/o attinenti il posto messo a concorso;
- Redazione di atti formali inerenti l'attività di Polizia Locale

Prova orale sulle seguenti materie:

- ordinamento costituzionale, giudiziario e amministrativo dello Stato, e degli Enti Locali
- diritto penale, procedura penale e sistema sanzionatorio amministrativo;
- legislazione di pubblica sicurezza e normativa sui cittadini stranieri.
- legislazione urbanistica e ambientale
- normativa della circolazione stradale
- normativa relativa al commercio e ai pubblici esercizi; normativa inerente la Polizia Locale.

Art. 71. Accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali

1. L'accertamento del possesso dei requisiti fisici sarà effettuato dal medico competente nominato dall'Amministrazione Comunale.
2. La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata ad accertare:
 - a) Il possesso della sana e robusta costituzione fisica in relazione all'attività specifica di Polizia Locale;
 - b) L'assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione e cioè tutte le patologie o menomazioni che implicano danni o esiti di rilevanza funzionale.
3. La valutazione di cui al comma 1 comprende i seguenti esami:
 - a) Valutazione oftalmologica
 - acutezza visiva; l'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti, non può superare i seguenti limiti senza correzioni di lenti:
 - miopia ed ipermetropia: 3/10 in ciascun occhio;
 - astigmatismo regolare, semplice e composto, miotico ed ipermetropico;
 - 3/10 quale somma dell'astigmatismo miotico ed ipermetropico in ciascun occhio.
 - b) Valutazione della funzione uditiva;
 - c) Valutazione funzionale dell'apparato respiratorio;
 - d) Valutazione cardiologica tramite elettrocardiogramma;
 - e) Valutazione dei risultati degli esami di laboratorio;
5. E' fatta salva la facoltà di prevedere ulteriori accertamenti rispetto a quelli indicati al comma 3 su richiesta del medico competente.
6. I candidati in possesso dei requisiti previsti saranno sottoposti ad una prova psico-attitudinale.
7. L'esame per il possesso dei requisiti psico-attitudinali è eseguito a cura di un esperto Psicologo, incaricato appositamente quale Membro Esterno in Commissione d'esame, il quale potrà utilizzare, all'uopo e a propria discrezione, oltre al colloquio, diversificati strumenti di valutazione consistenti di tecniche e batterie di test, propri del recruiting.

Art. 72. Verifica dei requisiti

Gli accertamenti inerenti i requisiti fisici e psicoattitudinali saranno svolti dopo il superamento delle prove scritte e orali.

Art. 73. Formazione e Qualificazione professionale

Le qualifiche giuridiche vengono acquisite al momento dell'assunzione e decadono nel momento dell'eventuale mancato superamento del periodo di prova.

Il personale non può essere impiegato in servizi sul territorio se non dopo aver superato il corso di formazione ai sensi della normativa regionale vigente e previo superamento dell'esame finale.

Art. 74. Accesso al ruolo degli Ispettori

La disciplina dell'accesso e della permanenza nel ruolo degli Ispettori ricade nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza regolamentare della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Gli stessi accedono preventivamente al ruolo degli Assistenti e degli Agenti secondo le previsioni di legge e dei precedenti articoli, e vi permangono, qualora ne sussistano le condizioni, anche nel caso di cessazione dal ruolo degli Ispettori.

Titolo V Dotazioni e Uniformi

Art. 75. Dotazioni del Corpo

1. Ai fini di consentire l'espletamento dei compiti istituzionali, il Corpo è dotato di attrezzature informatiche, di banche dati e software specifici, di veicoli e di ogni altro strumento necessario per l'attività di Polizia Locale e stradale. Il personale del Corpo è tenuto ad adottare la massima diligenza nella custodia, conservazione, uso dei beni dell'Amministrazione detenuti per motivi di servizio e di ogni altro bene, ancorché non di proprietà dell'Amministrazione, del quale venga comunque in possesso.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti dei beni in dotazione e o comunque posseduti, debbono essere immediatamente segnalati dagli appartenenti al Corpo ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.
3. Il Corpo di Polizia Locale può costituire e dotarsi di Unità speciali, compreso l'impiego di cani addestrati per la ricerca di droga e per contrastare eventuali aggressioni, da impiegarsi sul territorio a supporto degli Operatori.

Art. 76. Dotazioni individuali

1. Il personale di Polizia Locale espleta di norma i servizi esterni con l'arma d'ordinanza ed è munito di apparecchio ricetrasmittente con cui deve mantenere costantemente il collegamento con la Centrale Operativa.
2. Il personale di Polizia Locale, nell'espletamento dei servizi d'istituto e soprattutto in quelli di pronto intervento, controllo del territorio, sicurezza pubblica e polizia stradale, per la prevenzione e la protezione dai rischi professionali e per la tutela della propria incolumità personale, può essere dotato di body cam di reparto, spray all'oleoresin capsicum da portare al seguito in aggiunta all'arma assegnata e alle manette, previa effettuazione di apposito corso formativo; inoltre può essere dotato di giubbotto antiproiettile/antitaglio.

Art. 77. Strumenti di autotutela

1. Il personale di Polizia Locale è singolarmente dotato di strumenti di autotutela non classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai

rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale.

2. Il Comandante del Corpo individua gli strumenti ritenuti più adeguati e dispone l'assegnazione qualora ne ravvisi la necessità.
3. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato A del Regolamento regionale 1/07/2008, D.G.R. 16-9063.
4. L'uso del tonfa è disposto solo per specifici servizi che lo rendono effettivamente necessario previo superamento di appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione Piemonte.

Art. 78. Veicoli a motore

1. I veicoli sono assegnati in dotazione alle singole strutture amministrative e tecnico operative nelle quali si articola il Corpo. Il responsabile di ogni singola struttura è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo.
2. Tutti i veicoli a motore in dotazione al Corpo debbono essere provvisti di apposito diario di bordo che deve essere puntualmente compilato al momento dell'uso del veicolo da parte del conducente. Il responsabile della struttura cui è assegnato il veicolo verifica periodicamente la corretta compilazione del diario di bordo.
3. I veicoli in dotazione possono essere utilizzati per sole attività di servizio. Rientrano tra le attività di servizio anche le trasferte del personale per partecipare a corsi, convegni, manifestazioni e/o per accompagnare amministratori fuori sede per esigenze istituzionali.
4. I veicoli immatricolati con la targa "Polizia Locale" possono essere impiegati esclusivamente per attività di Polizia Locale e di polizia stradale.
5. I veicoli con i colori di istituto possono essere condotti soltanto da operatori del Corpo e debbono essere conformi alle caratteristiche stabilite dalla vigente normazione regionale e debbono essere provvisti delle dotazioni di bordo minime individuate dalla suddetta normativa.
6. E' fatto obbligo a ciascun operatore incaricato della conduzione dei veicoli di segnalare tempestivamente al responsabile del turno di appartenenza (Ufficiale/Sottufficiale o Agente più anziano) e/o in assenza di questi all'Ufficio Comando, eventuali guasti e/o anomalie riscontrate durante l'uso del veicolo.
7. Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi. È compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna per mantenerli in costante efficienza. I danni e/o i guasti causati ai veicoli per dolo o colpa grave del consegnatario sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione Comunale e la relativa spesa è loro addebitata; l'addebito non preclude gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 79. Velocipedi

1. I velocipedi costituiscono veicoli di dotazione al Corpo e vengono utilizzati, in conformità alle direttive e disposizioni fornite dal Comandante con proprio provvedimento, per la

formazione di pattuglie cosiddette ciclistiche.

2. Le pattuglie ciclistiche vengono impiegate prevalentemente per il controllo del territorio finalizzato alla polizia di Prossimità, in coerenza con le politiche promosse dall'Amministrazione e finalizzate all'incentivazione dell'uso della bicicletta quale forma di mobilità sostenibile.
3. Gli agenti assegnatari delle biciclette di dotazione debbono utilizzarle e custodirle con la massima diligenza e sono soggetti all'obbligo di cui all'art. 78 comma 7.

Art. 80. Apparati radio ricetrasmittenti

1. Ciascun operatore è affidatario dell'apparato ricetrasmittente assegnatogli ed è responsabile della custodia e dell'uso durante il servizio.
2. Ciascun operatore, prima di iniziare il servizio, è tenuto a verificare il corretto funzionamento dell'apparato assegnatogli, informando il responsabile della struttura interna di appartenenza o, in sua assenza, la Centrale Operativa di eventuali guasti e/o anomalie tecniche. Ciascun operatore è altresì tenuto a segnalare tempestivamente al responsabile della struttura di appartenenza o, in sua assenza, alla Centrale Operativa, difetti e/o guasti dell'apparato riscontrati durante il servizio.

Art. 81. Uniformi

1. L'Amministrazione fornisce agli appartenenti al Corpo l'uniforme di servizio che deve essere integralmente rispondente ai dettami della normazione regionale in materia.
2. E' fatto divieto di variare la foggia dell'uniforme e/o di integrare la medesima con segni, distintivi, decorazioni non previsti dalle vigenti normative regionali o nazionali (si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale in materia di decorazioni e onorificenze). Spille e brevetti vanno preventivamente approvati dal Comandante.
3. Gli appartenenti al Corpo svolgono ordinariamente servizio in uniforme, fatti salvi i servizi da svolgersi, per natura dei medesimi, in abiti civili. Tali servizi debbono essere espressamente autorizzati dal Comandante.
4. E' fatto divieto di indossare capi di uniforme contestualmente a capi di uso personale
5. Il Comandante può indossare abiti civili. E' tuttavia tenuto ad indossare l'uniforme durante la partecipazione a cerimonie, a incontri ufficiali e in ogni altra occasione stabilita dal Sindaco.
6. Il Comandante, con specifico ordine di servizio, individua il periodo per la vestizione dell'uniforme invernale ed estiva e per le stagioni intermedie. Tale provvedimento è vincolante per tutti gli appartenenti al Corpo. Stabilisce altresì con proprio provvedimento ogni altra disposizione in materia di vestizione delle uniformi.

Art. 82. Cura della persona e dell'uniforme

1. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine

di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Corpo e dell'Amministrazione.

2. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro dell'uniforme e il ruolo rivestito, evitando ogni forma di appariscenza.
3. Sono incompatibili, con l'uniforme, orecchini, collane e monili che possono alterare l'assetto complessivo dell'uniforme medesima e che come tali non si addicono alla sobrietà della funzione rivestita e possono recare pregiudizio alla sicurezza della persona.
4. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio con l'uniforme impeccabile sotto il profilo dell'ordine, della pulizia e dell'aspetto formale e conforme alle disposizioni impartite.
5. I superiori sono tenuti a controllare il rispetto dell'obbligo di cui sopra e in caso di difformità invitano l'operatore ad allontanarsi dal servizio e a riprenderlo dopo aver indossato regolarmente l'uniforme e/o averla adeguata alle disposizioni ricevute. Il tempo impiegato per la regolarizzazione deve essere recuperato.

Art. 83. Divieto di uso dell'uniforme

1. Fatta salva espressa autorizzazione del Comandante per comprovati e oggettivi motivi, è vietato indossare l'uniforme fuori del servizio con eccezione per il percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e nell'eventuale pausa pranzo.
2. Nel corso di servizi esterni con prolungata esposizione agli agenti atmosferici, è consentito accedere in uniforme a pubblici esercizi per il solo tempo strettamente necessario a effettuare una breve pausa ristoratrice dandone preventiva comunicazione al superiore e previa autorizzazione di questi. E' in ogni caso vietato consumare bevande alcoliche di qualunque grado, sedersi ai tavoli e protrarre oltre il necessario la permanenza all'interno del locale.

Art. 84. Placca di riconoscimento

1. La placca di riconoscimento è dispositivo a corredo dell'uniforme. Essa deve essere conforme al modello di cui all'allegato D della Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 57 e reca impresso nello scudo centrale lo stemma della Città e l'incisione del numero di matricola dell'operatore.
2. La placca di riconoscimento assolve alla funzione di identificazione dell'operatore che la indossa e deve pertanto essere visibile dal pubblico con il quale questi venga a contatto.
3. La placca va indossata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 57

Art. 85. Tesserino di riconoscimento

1. La Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 57, e il D.G.R. 18.04.2019 nr. 17- 881 stabiliscono le caratteristiche del tesserino di riconoscimento e la sua validità.
2. Il tesserino di riconoscimento va esibito durante il compimento di operazioni di Polizia Locale

svolte in abiti civili.

3. E' fatto obbligo a ciascun appartenente al Corpo denunciare al Comandante furti e/o smarrimenti del tesserino. In caso di deterioramento del tesserino esso viene sostituito a cura dell'Amministrazione.

Art. 86. Riconoscimento in Servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale operanti in uniforme, che per ragioni di servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o grado, il cognome e il nome.
2. Gli appartenenti al Corpo autorizzati, ai sensi dell'art. 4 c 3 della L.R. 57/91, a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento o ad esibire la tessera di riconoscimento.

Art. 87. Armamento

Le prescrizioni relative all'uso dell'armamento del corpo di Polizia Locale sono disciplinate nell'apposito regolamento.

Titolo VI Nucleo Cinofili

Art. 88 - Funzioni dell'Unità cinofila

L'unità cinofila è composta dal binomio inscindibile di un Operatore di Polizia Locale, denominato conduttore, e di un cane addestrato a svolgere compiti di supporto al servizio d'istituto. L'unità cinofila viene impiegata nel servizio di controllo del territorio e di prossimità, con particolare attenzione a quei servizi in cui le capacità operative del cane possono essere valorizzate, al fine di garantire e preservare la sicurezza urbana.

Può inoltre essere impiegata nei seguenti servizi:

- soccorso ai colleghi in difficoltà ed in supporto operativo e repressivo negli interventi ad elevato rischio per l'incolumità personale;
- compiti di vigilanza su obiettivi particolari;
- educazione cinofila ed alla sicurezza presso gli istituti scolastici;
- supporto ad altri corpi o servizi di polizia locale e forze di polizia
- attività di contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti

L'unità cinofila richiede formazione professionale adeguata all'impiego che ne viene fatto.

Art. 89 - Responsabile dell'impiego dell'Unità cinofila

L'unità cinofila è inserita all'interno dell'organizzazione del Corpo di Polizia Locale. Nell'ambito dell'organizzazione del Corpo di Polizia Locale, il Comandante è il responsabile dell'impiego dell'unità cinofila (cane + conduttore).

Il responsabile dell'impiego dell'Unità cinofila ha i seguenti compiti:

1. vigila affinché i conduttori adempiano ai loro obblighi;
2. vigila sulle capacità operative dell'unità cinofila;
3. partecipa alla selezione dei cani e individua l'aspirante conduttore;
4. elabora ed aggiorna le direttive d'impiego dell'unità cinofila, in base ai compiti richiesti;
5. si accerta che i cani, in ogni circostanza, siano in perfetta efficienza fisica ed addestrativa;
6. si assicura che gli animali siano mantenuti e tenuti nel rispetto delle norme vigenti;
7. propone la riforma dei cani non più idonei al servizio e l'acquisto di nuovi cani;
8. vigila sul rispetto da parte dei conduttori delle direttive sanitarie impartite dal Veterinario o struttura veterinaria incaricata alla salute degli animali;
9. propone iniziative per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'unità cinofila;
10. informa il personale del Corpo sull'impiego dell'unità cinofila.

Art. 90 - Il Conduttore Unità cinofila

Il conduttore, con il superamento dell'esame di abilitazione, si obbliga a prestare servizio con il cane assegnato per almeno sette anni, salvo la perdita dell'idoneità al servizio specifico o cause di forza maggiore.

Il conduttore ha i seguenti compiti:

1. accudisce il cane a lui affidato, accertandosi che in ogni circostanza sia in perfetta efficienza fisica ed addestrativa, il tutto nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive sanitarie impartite dal Veterinario o struttura veterinaria incaricata alla salute degli animali, informando il veterinario incaricato di qualunque sospetta malattia;
2. provvede alla somministrazione degli alimenti ed alloggio del cane;
3. mantiene una quotidiana pulizia dei luoghi adibiti al ricovero del cane;
4. provvede all'eventuali cure o medicazioni prescritte dal veterinario;
5. si attiene alle direttive d'impiego dell'unità cinofila, in base ai compiti richiesti;
6. segnala, tramite la via gerarchica, qualunque problema o necessità concernenti l'unità cinofila;
7. propone, unitamente al Responsabile dell'unità, la riforma dei cani non più idonei al servizio e l'acquisto di nuovi cani;
8. propone iniziative per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'unità cinofile;
9. è responsabile delle modalità d'intervento del cane.

Il tempo impiegato dal conduttore, al fine di assolvere le obbligatorie incombenze sopra elencate, è mediamente quantificabile in un'ora al giorno.

Art. 91- Formazione e addestramento

I programmi relativi alla formazione ed addestramento delle unità cinofile sono elaborati su proposta del responsabile dell'impiego dell'unità cinofila, tenendo conto delle esigenze di servizio e nell'ambito delle necessità operative del Corpo.

La durata dei corsi viene determinata sulla base degli obiettivi didattici, secondo i più moderni protocolli formativi, nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'addestramento del cane dovrà svolgersi nel rispetto dell'animale, senza il ricorso a tecniche coercitive e conformandosi alle più moderne tecniche addestrative.

L'abilitazione quale unità cinofila viene conseguita al termine di un percorso composto di formazione teorico - pratica e tirocinio guidato.

Al conduttore cinofilo con almeno tre anni di anzianità nella specializzazione, che dimostri sufficiente professionalità, potrà essere attribuita dal Comandante la qualifica di "tutor cinofilo", al fine di affiancare e guidare gli allievi conduttori nel loro percorso formativo. Al personale con almeno cinque anni di anzianità quale conduttore cinofilo, che dimostri specifica professionalità e superi un apposito esame, può essere assegnata la qualifica di istruttore cinofilo: compito degli istruttori cinofili è formare gli allievi conduttori e coadiuvare i colleghi nell'addestramento del cane.

Il Comandante può autorizzare i conduttori a partecipare ad attività addestrative e sportive con il cane anche al di fuori del servizio di Polizia Locale, qualora valuti che tali impieghi siano di giovamento al servizio.

Il Comandante può prevedere, nel rispetto delle esigenze del servizio, giornate di addestramento per le unità cinofile ed il personale chiamato ad operare con le stesse.

Art. 92 - Scelta del personale

Per essere valutati a frequentare il corso di formazione/addestramento sono necessari:

1. almeno tre anni di servizio nella Polizia Locale;
2. attitudine caratteriale, con particolare riguardo alla fermezza, alla pazienza, alla coerenza, all'amore per gli animali, all'equilibrio;
3. volontarietà della candidatura;
4. assenza di allergie dovute al contatto con l'animale;
5. sana e robusta costituzione nonché idoneità alla corsa ed alla marcia;

Art. 93 - Custodia dei cani

I cani vengono affidati in via continuativa al conduttore.

I cani affidati in via continuativa al conduttore dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile del conduttore.

In caso di impossibilità temporanea del conduttore alla custodia del cane, il Comune provvederà al ricovero dell'animale presso idonea struttura o altro luogo individuato, previa valutazione positiva da parte del Comandante del Corpo.

Nel caso in cui il luogo di detenzione del cane sia individuato presso la residenza del conduttore e lo

stesso non possenga un idoneo veicolo allo scopo, lo stesso può essere autorizzato ad utilizzare un veicolo di proprietà del Comune ai soli fini del trasporto del cane dal luogo di detenzione alla sede di lavoro.

Il veicolo di servizio, in uso all'unità cinofila per il collegamento di cui sopra, dovrà essere custodito in luogo cintato ove sia autorizzato lo stazionamento del veicolo.

Art. 94 - Assistenza veterinaria

Il Comune stipula convenzioni con strutture veterinarie per provvedere all'assistenza sanitaria dei cani.

Qualora il cane dovesse essere temporaneamente inidoneo al servizio, dovrà essere redatta apposita certificazione da parte del veterinario.

Art. 95 - Mantenimento dei cani

Il mantenimento dei cani al servizio del Corpo di Polizia Locale è a carico del Comune e comprende:

1. l'alimentazione;
2. l'acquisto dei medicinali;
3. le spese veterinarie;
4. le spese sostenute per l'iscrizione dei cani negli appositi registri;
5. le dotazioni di materiale per le pulizie, gli impianti ed il mantenimento in addestramento dei soggetti, e quant'altro si rivelasse necessario per il benessere dell'animale.

Art. 96 - Immissione e dismissione dal servizio

La proposta di acquisto e/o di riforma dei cani può essere presentata esclusivamente dal Comandante e valutata unitamente al Veterinario incaricato.

Qualora il cane non risulti più idoneo al servizio in modo permanente ovvero il Comune decida di cessare l'attività dell'unità cinofila, l'ente proprietario del cane ne determina il diverso affido, valutando in via preferenziale la cessione al conduttore o altro membro del Corpo di Polizia Locale.

Il Comandante, può stipulare apposita convenzione con quel conduttore che richieda espressamente di prestare servizio con un cane di sua proprietà: il cane oggetto della convenzione sarà soggetto alle medesime regole dei soggetti di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 97 - Dotazioni.

L'unità cinofila sarà dotata di idoneo equipaggiamento allo specifico servizio, comprensivo di materiale di primo soccorso veterinario e di veicolo attrezzato per il trasporto e l'intervento dei cani.

Art. 98 - Assicurazione speciale per unità cinofila

Il Comune provvede a contrarre apposita assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone e cose provocati dai cani di proprietà anche al di fuori dell'orario di servizio.

Normativa di riferimento

- Legislazione Nazionale
- Legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i.
- Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale
- Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145,
- "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza".
- Legislazione Regionale
- Legge regionale 30 NOVEMBRE 1987, n. 58
- Norme in materia di Polizia Municipale
- Legge regionale 16 DICEMBRE 1991, n. 57 Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente 'Norme in materia di Polizia Municipale